

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria MISTRETTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **25850** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro la RAFFAELLA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Alghero (SS), Regione Corea, nr. 229, P.IVA 02353700905, in persona del legale rappresentante "pro tempore" PIGA Pietro, e nei confronti di PIGA Pietro, nato ad Alghero (SS) il 03.11.1977 (PGIPTR77S03A192B), in proprio, rappresentati e difesi dall'Avvocato Carlo DE CESARO (DCSCRL78B22I452X), presso il cui studio sito in Sassari, Via Manno, nr. 11, hanno eletto domicilio (P.E.C. carlo.decesaro@pecordinaavvocati.ss.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 15 febbraio 2024, con l'assistenza in qualità di Segretario della D.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale D.ssa Elisabetta USAI, e l'Avvocato Dario MASALA, delegato dall'Avvocato Carlo DE CESARO, legale dei convenuti;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

La Sezione Operativa Navale di Alghero della Guardia di Finanza ha trasmesso alla Procura Regionale attrice, con nota dell'01.07.2017, dopo il rilascio del prescritto "nulla osta" da parte dell'A.G.O. in data 20.06.2017, una segnalazione di danno erariale per l'indebita percezione di finanziamenti comunitari di cui al Regolamento (CE) nr. 1198/2006, relativo al Fondo Europeo per la pesca annualità 2007/2013, Bando anno 2011, Misura 1.3, concernenti investimenti effettuati a bordo di pescherecci, da parte degli odierni convenuti.

In particolare, è stato accertato che alla compagine RAFFAELLA SOCIETA' COOPERATIVA, con determinazione nr. 3315 dell'01.07.2014, l'Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura (di seguito ARGEA) ha erogato un finanziamento di Euro 10.400,63 per la realizzazione del progetto "Ristrutturazione dei vari impianti esistenti, acquisto di radar Plotter – imbarcazione San Luigi nr. UE 11475", in carenza dei necessari requisiti. Il relativo bando di attuazione della predetta misura, approvato dalla Regione Sardegna con determinazione del 31.12.2010, ha previsto tra le finalità della sovvenzione in parola quella volta al miglioramento dei livelli di operatività dei pescherecci, in termini di sicurezza, delle condizioni di lavoro, di igiene e di qualità del pescato; al punto 6 del suddetto bando di attuazione sono stati disciplinati i requisiti di ammissibilità della domanda di finanziamento, tra i quali è stato inserito quello di avere effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due

periodi di 12 mesi precedenti la presentazione dell'istanza, quindi 150 giorni di pesca nei due anni antecedenti al deposito della richiesta di contribuzione. La società in questione, in persona del legale rappresentante PIGA Pietro, ha presentato, in data 07.04.2011, istanza di ammissione al beneficio in rassegna dichiarando il ricorrere del requisito sopra indicato e, successivamente, il 26.10.2013, ha inoltrato la richiesta di liquidazione finale. Il pagamento è stato disposto da ARGEA mediante versamento della somma sul c/c intestato alla società in data 23.07.2014.

I capillari accertamenti svolti dai militari del Corpo, ed in particolare la disamina del libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburanti e lubrificanti, hanno consentito di acclarare che l'unità di pesca matricola 1 PT 1930 denominata San Luigi, nei due periodi di 12 mesi antecedenti alla data di deposito della domanda, ossia da aprile 2009 sino ad aprile 2011, è stata impegnata nell'attività di pesca soltanto per un totale di 96 giorni. Risulta, pertanto, evidente, secondo i rilievi contestati dall'Ufficio Requirente nell'atto introduttivo, che la citata RAFFAELLA SOCIETA' COOPERATIVA ha ottenuto gli aiuti in precedenza descritti senza averne titolo, e che il menzionato PIGA ha operato intenzionalmente al fine di conseguire le prefate provvidenze attestando la presenza del requisito afferente al numero minimo delle giornate di pesca, che tuttavia si è rivelato non veritiero; con ciò determinando, ha soggiunto la Procura Regionale, un evidente sviamento dalle finalità perseguite dei contributi incamerati dagli odierni convenuti, destinati unicamente a favore degli operatori economici che effettivamente avessero esercitato l'attività di pesca per un tempo ritenuto sufficiente nei due anni precedenti la domanda di sovvenzione.

La condotta dannosa perpetrata dai richiamati soggetti, secondo l'ipotesi accusatoria propugnata dal Pubblico Ministero contabile nell'atto introduttivo, è connotata dal dolo poiché scientemente e volutamente preordinata all'artificiosa rappresentazione dei requisiti richiesti, in realtà del tutto insussistenti, per l'ottenimento dei descritti indennizzi di matrice pubblica.

Per i medesimi fatti sopra lumeggiati la richiamata Sezione Operativa Navale ha inviato alla Procura della Repubblica di Sassari comunicazione notizia di reato, nr. 193586/2016 in data 10.12.2016, a carico dell'odierno convenuto PIGA per violazione dell'articolo 316 ter del C.P., iscritta al nr. 5918/2016 del R.G.N.R.; a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata il successivo 17.07.2017, è intervenuta la Sentenza del Tribunale di Sassari, nr. 322/2018 dell'11.10.2018, la quale ha dichiarato il non luogo a procedere per essere il reato ascritto estinto per effetto dell'esito positivo del programma di messa in prova.

Ai fini dell'interruzione della prescrizione quinquennale della presente azione risarcitoria, il Pubblico Ministero contabile ha provveduto, a mezzo dei militari del Corpo, a notificare in data 19.05.2022 formale atto di costituzione in mora alla società beneficiaria della sovvenzione ed al suo legale rappresentante.

Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico della RAFFAELLA SOCIETA' COOPERATIVA e del nominato PIGA, per il danno patrimoniale cagionato con il proprio comportamento illecito alla suddetta ARGEA che ha erogato i contributi, ha

emesso nei loro confronti l'invito a dedurre, ai sensi dell'articolo 67 del Decreto Legislativo nr. 174 del 2016.

I convenuti hanno presentato deduzioni scritte; le argomentazioni difensive prospettate dai presunti responsabili nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell'addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 25.10.2022, con cui veniva contestato ai nominati soggetti un danno patrimoniale complessivo arrecato alla prefata Agenzia di Euro 10.400,63, pari al totale dei contributi incassati, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell'Udienza di discussione i convenuti si sono costituiti in giudizio con comparsa versata in atti il 24.05.2023, avvalendosi del ministero dell'Avvocato Carlo DE CESARO. Nel libello difensivo il legale, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione di questa Corte, sostenendo che i comportamenti realizzati dai propri assistiti, in particolare il nominato PIGA che ha compilato un modulo al fine di ottenere un contributo comunitario relativo a miglierie del peschereccio di proprietà, assumono una connotazione di carattere esclusivamente privatistico e non determinano né l'esercizio di poteri autoritativi né l'inserimento funzionale nell'apparato della Pubblica Amministrazione, poi in via preliminare la prescrizione dell'azione promossa dalla Procura Regionale, perché la stessa decorre dalla presentazione dell'istanza per la concessione della sovvenzione oppure, al massimo, dalla trasmissione della comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, avvenuta il 10.12.2016, mentre nel

merito ha evidenziato che gli interventi volti ad implementare gli impianti installati sul prefato natante sono stati effettivamente eseguiti, come risulta in modo incontrovertibile dalle fatture allegate alla pratica di finanziamento, che le risultanze del libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburanti e lubrificanti non costituiscono elementi di prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma, semmai, integrano meri indizi sforniti di riscontri oggettivi ed univoci, atteso che i dati in parola sono calcolati secondo una media che non tiene conto delle condizioni meteomarine e della velocità di navigazione dell'imbarcazione, con il precipitato che un consumo di carburante stimato per un certo numero di ore potrebbe consentirne, in realtà, a seconda delle menzionate condizioni, anche il doppio, e che, infine, l'estinzione del reato per esito positivo del programma di messa in prova non determina in via automatica un profilo di responsabilità e di attribuzione della colpevolezza alla persona indagata, dovendosi rimarcare l'ontologica differenza che intercorre tra la Sentenza di condanna e la pronuncia di proscioglimento per una causa estintiva del reato.

Nel corso del suo intervento la rappresentante della Procura Regionale ha richiamato integralmente il contenuto dell'atto di citazione e le sue conclusioni, evidenziando, con riferimento alle molteplici eccezioni sollevate dalla difesa nella comparsa, che la prescrizione non è affatto decorsa, poiché l'esordio della stessa deve essere ancorato alla trasmissione della segnalazione di danno una volta acquisito il necessario "nulla osta" dell'A.G.O. rilasciato in data 20.06.2017, che l'ipotesi accusatoria non si fonda su meri indizi o congetture bensì su presunzioni gravi, precise e concordanti, che nel processo contabile, diversamente dal giudizio penale, si

applica la regola della preponderanza dell'evidenza causale o "del più probabile che non", e che, infine, i convenuti non potevano accedere ai benefici attribuiti in quanto non in possesso degli ineludibili requisiti richiesti dal bando, a nulla rilevando che gli interventi finanziati sono stati effettivamente realizzati.

L'Avvocato MASALA ha confermato tutte le censure, pregiudiziali, preliminari e di merito formulate nella memoria di costituzione, insistendo per le conclusioni esplicitate nella medesima.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria è fondata e merita integrale accoglimento.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dai convenuti all'ARGEA, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione agli indennizzi concessi alla suddetta RAFFAELLA SOCIETA' COOPERATIVA nell'anno 2014, in diretta connessione con la condotta illecita perpetrata dal suo legale rappresentante "pro tempore" mediante l'utilizzo di dichiarazioni mendaci, attestanti falsamente lo svolgimento dell'attività di pesca per almeno 150 giornate nei due anni precedenti alla presentazione della richiesta di sovvenzione.

Prima di passare all'esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare la questione pregiudiziale di giurisdizione e quella preliminare di prescrizione dell'azione sollevate dalla difesa dei convenuti nella comparsa di costituzione, ribadite anche durante il dibattimento.

La censura tendente a negare la provvista di cognizione devoluta alla Magistratura contabile non intercetta il favorevole avviso della Sezione e deve essere respinta.

Su tale versante, merita sottolineare, in primo luogo, quale sfondo esegetico di carattere generale e paradigmatico, che la Corte di legittimità, in molteplici e concordi arresti, ha sottolineato che ormai il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'Ente pubblico di cui deve rispondere dinanzi al Giudice contabile, anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese regolarmente in possesso dei richiesti requisiti la sovvenzione destinata al perseguimento dell'interesse generale. Nel contesto della menzionata responsabilità patrimoniale per danno alle pubbliche finanze, assume un particolare rilievo, come in precedenza evidenziato, la finalizzazione delle risorse pubbliche assentite a favore del privato, e ciò in quanto proprio in relazione al tassativo vincolo di scopo dei fondi pubblici, vanno identificati gli obblighi complessivi violando i quali il soggetto beneficiario delle somme pubbliche può incorrere nel tipo di responsabilità sopra lumeggiata. In conclusione, il richiamato indirizzo assolutamente univoco ha chiarito che essendo determinante ed inderogabile la rigida funzionalizzazione cui è subordinata l'attribuzione delle risorse pubbliche, il

soggetto privato, qualificabile agente pubblico, indubbiamente legato all'Amministrazione che ha erogato le provvidenze economiche dal rapporto di servizio, il quale, non soltanto ovviamente nell'ipotesi in cui abbia disposto della somma ricevuta in modo diverso da quello preventivato nel provvedimento di concessione, ma anche nel caso che abbia posto in essere i presupposti per la sua illegittima percezione con l'allegazione di documentazione attestante dati non veritieri ed inattendibili, determina in ogni caso una frustrazione ed una mortificazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione, cagionando con siffatta condotta illecita un sicuro nocumento erariale (ex multis Cassazione, SS.UU., nnrr. 4511 del 2006, 12108 del 2012, 1775 del 2013, 1515 del 2016, 30526 del 2019, 19086 del 2020 e 3100 del 2022).

In secondo luogo, le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex multis nr. 20434 del 2009 e nr. 5019 del 2010) hanno ulteriormente chiarito che la Corte dei Conti ha giurisdizione anche per l'azione di danno erariale proposta nei confronti non già della società privata a favore della quale il contributo pubblico sia stato erogato, nella veste di agente pubblico di diritto, ma direttamente di chi, come nell'ipotesi del legale rappresentante, abbia distratto le somme oggetto del finanziamento ovvero abbia creato in modo artificioso le condizioni per il suo indebito incameramento, così frustrando gli scopi perseguiti dalla Pubblica Amministrazione; l'instaurazione di siffatto legame che giustifica la cognizione della Magistratura contabile è correlata, infatti, non solo alla riferibilità alla società beneficiaria del contributo degli effetti degli atti posti in essere dai suoi organi, ma anche all'attività stessa di chi, disponendo della somma erogata in modo diverso da

quello preventivato o realizzando i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato lo svilimento dello scopo direttamente perseguito dall'Amministrazione. Tale assunto è stato ribadito in altre pronunce della Suprema Corte, che hanno affermato il principio secondo cui, essendo rinvenibile il dato fondante della responsabilità nella distrazione dei fondi pubblici, è consequenziale che ne rispondano sia il soggetto, sotto forma di Ente, al quale il finanziamento sia stato erogato, sia i soggetti, persone fisiche, che hanno distratto le risorse concesse per averne avuto la disponibilità ovvero che hanno originato l'indebita erogazione attraverso dichiarazioni o documentazione non autentiche e veritiere (ex multis Ordinanza nr. 10062 del 2011, Sentenza nr. 295 del 2013, Sentenza nr. 12086 del 2016, Sentenza nr. 18991 del 2017, Ordinanza nr. 1994 del 2022), non senza rilevare, peraltro, quale ulteriore fattore dirimente, che il convenuto PIGA, definibile agente pubblico in virtù della sussistenza del rapporto di servizio di fatto, ha assunto indubbiamente anche la qualificazione di agente contabile avendo avuto il maneggio diretto e personale delle risorse pubbliche gestite, integralmente asservite alla effettiva realizzazione del programma individuato dall'Ente pubblico finanziatore che rappresenta il rigido vincolo di scopo sotteso alla contribuzione. In definitiva, la normativa di settore concernente l'istituto della responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti e degli agenti pubblici mira a garantire il risarcimento del danno erariale, il quale, intaccando il patrimonio di soggetti pubblici e recando pregiudizio, di conseguenza, all'intera comunità dei cittadini, anche naturalmente nel contesto dei vincoli comunitari, deve trovare necessariamente ristoro nel superiore interesse della collettività; ma se questo

è l'obiettivo precipuo del legislatore, soggiunge il consolidato orientamento sostenuto dalla Corte di legittimità, appare certamente più aderente al sistema l'interpretazione che aumenta il numero degli obbligati e non quella che li diminuisce, tenendo indenni per di più proprio coloro, persone fisiche collegate in modo organico all'Ente, che rappresentano soggetti agenti i quali, avendo cagionato materialmente il danno, spesso con gravi condotte orientate ad ottenere esclusivamente vantaggi personali, dovrebbero essere i primi a rispondere, in ogni sede, delle conseguenze esiziali del loro illecito operato (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU., nnrr. 23332 del 2009, 30786 del 2011 e 19891 del 2014).

Anche la doglianza di prescrizione dell'azione non merita l'adesione del Collegio e deve essere disattesa.

In prima battuta, preme osservare che l'articolo 1, comma 2, della Legge nr. 20 del 1994, recepisce il principio di matrice giurisprudenziale secondo cui, nel caso di occultamento doloso del danno, il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data della sua scoperta, qualificabile come momento della conoscenza effettiva; e, difatti, la cognizione di situazioni pregiudizievoli per l'Amministrazione è l'effetto di una tipica attività di controllo, la cui impossibilità di esplicarsi, per fatto doloso dell'autore del danno, comporta un oggettivo impedimento ad agire, di carattere giuridico e non di mero fatto. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, coglie pienamente nel segno la tesi efficacemente prospettata dalla Procura Regionale nell'atto di citazione ed ulteriormente corroborata durante la discussione, nel senso che la condotta realizzata dal predetto PIGA è connotata indubbiamente dal requisito soggettivo del dolo, come sarà più

dettagliatamente precisato nell'ordito motivazionale, per cui la prescrizione decorre dalla scoperta dell'illecito corrispondente alla segnalazione di danno inviata dalla Guardia di Finanza con nota dell'01.07.2017, e non certo dalla presentazione della domanda di finanziamento come invece predicato dalla difesa del convenuto. Al riguardo, si stima utile rammentare che la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni, propugnato il canone secondo il quale la scoperta del danno deve essere intesa non come semplice conoscibilità astratta del medesimo, ma come concreto disvelamento delle linee essenziali dell'attività illecita realizzata e del nocumento arrecato, anche in funzione di quanto stabilito dall'articolo 2935 del C.C.; il concetto postula, quindi, la necessità di una limpida esteriorizzazione del pregiudizio che acquisti rilevanza sul piano della tangibile possibilità di percezione all'esterno in termini obiettivi, diretti ed immediati, in relazione allo svolgimento di specifiche attività investigative e di controllo (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 264 e 407 del 2012, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 238 del 2017, 139 del 2019, 126 del 2020 e 382 del 2022, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 210 del 2022). In secondo luogo, non è superfluo evidenziare, inoltre, da un lato, che in presenza dell'occultamento doloso del pregiudizio erariale, quale condotta tesa a porre nell'ombra dell'impercettibile il fatto dannoso, l'esordio della prescrizione deve essere collocato nel momento in cui il nocumento diviene agevolmente rilevabile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa ma anche in quanto riconoscibile come assolutamente ingiusta (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 365 del 2018, II Sezione

Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 891 del 2016, 129 del 2017 e 182 del 2019, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 20 del 2020), dall'altro, che l'occultamento doloso del pregiudizio erariale può realizzarsi anche con un comportamento semplicemente omissivo, quindi al cospetto del mero silenzio serbato maliziosamente su alcune circostanze da chi abbia il dovere giuridico di farle comunque conoscere (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, nr. 124 del 2004, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Sicilia, nnrr. 198 del 2012 e 64 del 2016, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 17 del 2023).

In tale prospettiva, merita rilevare che nel caso in esame il pregiudizio è stato dolosamente occultato attraverso la predisposizione da parte del citato convenuto di una dichiarazione mendace, in relazione alla quale l'ARGEA, destinataria dell'istanza finalizzata all'attribuzione della sovvenzione non aveva alcuna concreta possibilità di rilevare l'illecito sotteso alla prefata domanda; in definitiva, soltanto a seguito delle capillari indagini avviate dai militari del contingente navale del Corpo, compendiate nella comunicazione notizia di reato inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, sono stati acquisiti idonei elementi attraverso i quali è stato accertato che l'imbarcazione San Luigi ha effettuato complessivamente, nel biennio compreso tra aprile 2009 ed aprile 2011, soltanto 96 giornate di pesca, rispetto al dato molto più alto (almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti all'istanza) attestato dal legale rappresentante della RAFFAELLA SOCIETA' COOPERATIVA all'atto della presentazione della richiesta di finanziamento, pervenuta alla prefata Agenzia il 07.04.2011.

Quanto alla seconda osservazione formulata nella memoria dal

patrocinatore, secondo il quale la prescrizione dovrebbe decorrere, al massimo, dall'inoltro della menzionata comunicazione di reato, datata 10.12.2016, la stessa non coglie nel segno poiché nella fattispecie demandata alla cognizione del Collegio non si configura alcun dubbio o incertezza circa il mancato decorso del termine quinquennale, considerato che la stessa conoscibilità obiettiva del fatto dannoso, prescritta testualmente dal legislatore, è emersa, ed è divenuta pertanto percepibile ed individuabile dal Pubblico Ministero contabile nei suoi caratteri essenziali, concreti, puntuali ed identitari, solo e soltanto a seguito della segnalazione proveniente dalla Polizia Giudiziaria preventivamente autorizzata dalla Procura della Repubblica a mezzo del necessario "nulla osta" all'utilizzo degli elementi acquisiti, allo scopo di non porre in essere una violazione del segreto istruttorio. Nel caso specifico, sussisteva, infatti, l'impedimento giuridico concreto di cui all'articolo 329 del C.P.P., in funzione del quale la Procura Regionale doveva inevitabilmente attendere la conclusione delle complesse e minuziose investigazioni esperite dalla Polizia Giudiziaria, ossia dagli appartenenti alla Sezione Operativa Navale di Alghero della Guardia di Finanza; solo a seguito della concessione del prescritto "nulla osta", rilasciato dall'A.G.O. in data 20.06.2017, i militari del Corpo hanno quindi potuto trasmettere al Pubblico Ministero contabile, peraltro con indubbia ed impeccabile sollecitudine, la segnalazione di danno richiamata in premessa (ex multis III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 21 del 2023, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 77 del 2022).

In conclusione, la prescrizione quinquennale decorre dalla suddetta data dell'01.07.2017, per cui l'azione risarcitoria incardinata della Procura

Regionale, essendo stato ritualmente notificato l'atto di costituzione in mora il 19.05.2022, si appalesa assolutamente tempestiva.

Venendo quindi al merito della contestazione formulata a carico dei convenuti, questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione.

Con tali premesse, giova sottolineare che gli elementi costitutivi della responsabilità della suddetta RAFFAELLA SOCIETA' COOPERATIVA, beneficiaria del finanziamento sopra indicato, e del suo legale rappresentante "pro tempore", derivano in modo univoco ed inoppugnabile dalle molteplici e concordanti fonti di prova acquisite nel corso del procedimento penale incardinato presso la Procura della Repubblica di Sassari, nr. 5918/2016 R.G.N.R., con particolare riferimento alle risultanze delle articolate indagini di P.G. svolte dagli appartenenti alla Sezione Operativa Navale di Alghero della Guardia di Finanza, sfociate dapprima nella richiesta di rinvio a giudizio emessa il 17.07.2017 e successivamente nella suddetta Sentenza nr. 322/2018, il cui contenuto è stato riportato in buona parte nella richiamata segnalazione di danno dell'01.07.2017, espressamente richiamata dalla Procura Regionale nell'atto introduttivo e depositata agli atti, da cui emergono plurimi ed indubbi profili di colpevolezza a carico della Società cooperativa in rassegna e del citato PIGA, ai quali il Collegio formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerli nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015). In siffatta visuale, dalla verifica esperita sul libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburanti e lubrificanti è emerso che l'unità di pesca matricola 1 PT 1930 denominata San Luigi, nei due periodi di 12 mesi antecedenti alla

data di deposito della domanda, ossia da aprile 2009 sino ad aprile 2011, è stata impegnata nell'attività di pesca soltanto per un totale di 96 giorni. Risulta evidente, pertanto, che la citata RAFFAELLA SOCIETA' COOPERATIVA ha ottenuto gli aiuti in precedenza descritti senza averne titolo, e che il menzionato PIGA ha operato intenzionalmente al fine di conseguire le prefate provvidenze attestando la presenza del requisito afferente al numero minimo delle giornate di pesca, che tuttavia si è rivelato non veritiero.

Le molteplici censure formulate dalla difesa del convenuto in merito alla predetta contestazione dell'Ufficio Requirente, non stimolano il favorevole apprezzamento del Collegio e devono essere rigettate.

La deduzione secondo cui gli interventi volti ad implementare gli impianti installati sul prefato peschereccio sono stati effettivamente eseguiti, come risulta in modo incontrovertibile dalle fatture allegate alla pratica di finanziamento, per quanto suggestiva, segna il passo dinanzi alla considerazione che nessuna rilevanza può essere attribuita all'effettiva realizzazione del programma oggetto del finanziamento, in diretta connessione con la totale utilizzazione delle risorse conferite, atteso che siffatta circostanza certamente non esclude la responsabilità dei convenuti; a tal proposito, preme rammentare, come validamente dedotto dalla Procuratrice Regionale durante la discussione, che la giurisprudenza contabile è pacifica nell'affermare che, in ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali, si configura come illecita la percezione di fondi pubblici a fronte di dichiarazioni ed attestazioni, rilevanti ai fini della relativa istruttoria e richieste a pena di nullità, contenenti dati non

veritieri oppure volutamente incompleti e frammentari, anche laddove il percipiente abbia altrimenti provveduto all'esecuzione degli interventi oggetto del finanziamento. In tali casi, infatti, l'erogazione deve intendersi indebitamente corrisposta, a nulla rilevando l'esecuzione del progetto; proprio in quanto trattasi di un contributo, infatti, la sovvenzione pubblica presuppone in modo ineludibile la realtà e l'effettività delle prodromiche dichiarazioni rilasciate dal richiedente nell'ambito della fondamentale fase istruttoria, durante la quale deve essere preventivamente vagliata in maniera rigorosa ed informata la reale posizione del potenziale beneficiario, tanto che, se i dati e le informazioni forniti da quest'ultimo, necessari per apprezzare la piena corrispondenza e compatibilità con le tassative prescrizioni contemplate nell'atto presupposto che prevede l'assegnazione del finanziamento, non sono autentici, anche solo parzialmente, ovvero si rivelano lacunosi e fuorvianti, viene meno in radice la ragione stessa della provvidenza concessa, in relazione al conclamato sviamento del fine pubblico perseguito (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nnrr. 58 del 2017, 182 e 547 del 2018, Sezione Giurisdizionale d'Appello Sicilia, Sentenza nr. 359 del 2011, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenze nnrr. 398 del 2021 e 2 del 2022).

In altre parole, il programma di rilievo pubblicistico sotteso alla concessione delle provvidenze in rassegna non è stato intaccato e frustrato nel profilo esecutivo afferente alla sua realizzazione, bensì, a monte, dal punto di vista della corretta e reale configurazione degli ineludibili presupposti, in funzione di un vizio genetico e strutturale che ha irrimediabilmente contaminato ed alterato, con valutazione "ex ante", sin dall'origine ed ancor

prima del conferimento del contributo, quelle specifiche condizioni legittimanti poste dall'Amministrazione allo scopo di tutelare e salvaguardare in via preventiva il superiore interesse generale, nella ragionevole e motivata proiezione di un effetto ottimale, proficuo e remunerativo solo partendo dall'attribuzione dei fondi, per definizione non certo illimitati, unicamente a favore degli operatori economici che effettivamente avessero esercitato l'attività di pesca per un tempo ritenuto sufficiente e congruo nei due anni precedenti la domanda di sovvenzione, dimostrando lo svolgimento continuativo della medesima nel corso del tempo; ne deriva, quale immediato corollario, che l'apprezzamento "ex post" in ordine al completamento del progetto finanziato, invocato nella comparsa dalla difesa del nominato PIGA, non scalfisce minimamente le solide fondamenta dell'obbligazione risarcitoria reclamata dal Pubblico Ministero contabile nell'atto introduttivo, in diretta connessione con il descritto vizio congenito che travolge a cascata tutte le azioni conseguenti volte all'attuazione del programma, riverberandosi negativamente sul risultato finale e rendendolo del tutto vano (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 151 del 2021, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 185 del 2023).

L'obiezione incentrata sull'asserito difetto di prova non ha pregio e deve essere decisamente respinta, sul rilievo che la stessa muove da un presupposto erroneo e fuorviante, poiché postula che i riscontri acquisiti da parte pubblica debbano rivelarsi idonei a suffragare l'ipotesi accusatoria ogni oltre ragionevole dubbio; siffatto canone, come è noto, ai sensi dell'articolo 533 del C.P.P., impone al Giudice di condannare l'imputato alla sola condizione che le prove acquisite nel contraddittorio fra le parti lascino fuori unicamente

eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili, ma la cui realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze probatorie, ponendosi in ultima analisi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, fermo restando l'obbligo di sottoporre l'ipotesi accusatoria alle confutazioni rivenienti dalle tesi ricostruttive antagoniste dedotte dalla difesa, accertando l'eventuale esistenza di spiegazioni alternative di un determinato fatto compatibili con le prove assunte ed esplicitando razionalmente i motivi per i quali le descritte ricostruzioni parallele non siano ritenute ragionevoli. Tale impostazione, tuttavia, attiene esclusivamente all'onere probatorio vigente nell'ambito del processo penale, mentre nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti da tempo si sono imposti altri principi fondanti che si discostano notevolmente da quello cui si è appellata la difesa del convenuto; in dettaglio, mutuando la concezione civilistica della responsabilità risarcitoria, opera infatti, quale canone efficacemente richiamato in maniera esplicita dalla Procuratrice Regionale nel corso del dibattimento, la differente regola della preponderanza dell'evidenza causale o "del più probabile che non", con la conseguenza che il Giudice contabile può ben formare il proprio legittimo convincimento sulla base degli elementi comunque disponibili in relazione al caso concreto, e del fatto che i medesimi possono ritenersi attendibili e credibili in presenza di idonei fattori di verifica e di conferma, venendo in rilievo, pertanto, il concetto decisivo della consistente verosimiglianza o della notevole plausibilità (ex multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 324 del 2022, Sezione Giurisdizionale d'Appello Sicilia, Sentenza nr. 62 del 2023, Sezione Giurisdizionale

Sardegna, Sentenza nr. 185 del 2023). Prendendo le mosse da siffatto criterio ormai del tutto consolidato in giurisprudenza, la Sezione reputa che gli elementi di prova dedotti nel caso specifico dalla Procura Regionale, con particolare riferimento alle risultanze oggettive e precise rivenienti dal libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburanti e lubrificanti relativo al peschereccio San Luigi, siano assolutamente solidi, univoci ed affidabili, e che quindi si rivelino sicuramente idonei a dimostrare la circostanza che l'imbarcazione in parola ha effettivamente navigato soltanto 96 giorni nell'arco temporale in precedenza descritto; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, dall'esito delle mirate indagini intraprese dai militari della Guardia di Finanza è ragionevole inferire che il suddetto PIGA abbia indicato nella dichiarazione presentata all'ARGEA un dato non corrispondente alla realtà, peraltro assai lontano dal limite minimo di 150 giornate di pesca, da cui discende, in via diretta ed immediata, la carenza dell'ineludibile presupposto necessario per il conferimento del finanziamento. Del resto, il legale del convenuto non ha offerto all'apprezzamento del Collegio fattori tangibili e concreti di segno contrario, limitandosi a richiamare in maniera generica ed apodittica, senza quindi allegare specifici riscontri, nemmeno indiretti o parziali, mere congetture ed ipotesi astratte, quali le condizioni meteomarine e la velocità differenziata tenuta dal natante a seconda dello stato del mare, che pertanto non posseggono alcuna concreta valenza al fine di confutare le condivisibili e persuasive conclusioni cui è pervenuto il Pubblico Ministero contabile. In tale prospettiva, le date delle fatture di vendita diretta del pescato ai ristoranti, depositate con la memoria di costituzione, che non coincidono con le giornate

di navigazione annotate sul libretto, ma che comunque si collocano temporalmente in sequenza molto vicine a quest'ultime, si palesano inconferenti ed ininfluenti, considerato che costituisce fatto notorio quello secondo il quale, da un lato, la vendita delle specie ittiche catturate durante una battuta di pesca non necessariamente avviene il giorno stesso del rientro in porto, dall'altro, che spesso un determinato peschereccio vende ai propri clienti abituali i prodotti frutto della pesca di altre imbarcazioni legate da stretti vincoli di parentela e/o amicizia. D'altro canto, la precedente asserzione circa l'indiscutibile saldezza del compendio probatorio a carico del convenuto è ulteriormente corroborata, non trascurando di considerare, tra l'altro, la scelta del peculiare iter processuale alternativo alla celebrazione del giudizio rappresentato dalla richiesta di accesso al programma di messa in prova, anche dalla netta e perentoria valutazione espressa dal GUP presso il Tribunale di Sassari nella prefata Sentenza nr. 322/2018, il quale ha affermato che "non sussistono i presupposti probatori per pronunciare una Sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 C.P.P., non emergendo dubbi sull'attribuibilità del fatto all'odierno imputato Pietro Piga".

Il terzo rilievo prospettato dalla difesa, infine, non supera la soglia della manifesta infondatezza; al riguardo, è sufficiente osservare che l'intera parabola argomentativa lumeggiata dall'Avvocato DE CESARO nella comparsa è incentrata sulla diversa voce del danno all'immagine, che presuppone quale condizione ineludibile di procedibilità, espressamente individuata dal legislatore, una Sentenza penale irrevocabile di condanna per un delitto tipico contro la Pubblica Amministrazione, requisito che evidentemente non è integrato da una pronuncia di proscioglimento per una

causa estintiva del reato, tra cui la prescrizione e l'esito favorevole della messa in prova, come chiaramente e validamente sottolineato dalla Sentenza della II Sezione Giurisdizionale Centrale, nr. 233 del 2021, espressamente invocata dal patrocinatore ed allegata alla comparsa; siffatta limitazione, nondimeno, attiene esclusivamente alla suddetta e peculiare posta di pregiudizio che tutela il prestigio e la reputazione dell'Ente pubblico, non riguardando, al contrario, il danno patrimoniale oggetto della pretesa risarcitoria rivendicata dall'Ufficio Requirente con la presente azione di responsabilità.

La condotta dannosa perpetrata dai richiamati convenuti, secondo l'ipotesi propugnata dal Pubblico Ministero contabile nell'atto introduttivo, è connotata dal dolo poiché scientemente e volutamente preordinata all'artificiosa rappresentazione dei requisiti richiesti, in realtà del tutto insussistenti, per l'ottenimento dei descritti contributi di matrice pubblica. Siffatta contestazione intercetta il positivo avviso del Collegio, sul rilievo che la falsa attestazione rilasciata dal citato PIGA, in qualità di legale rappresentante "pro tempore" della RAFFAELLA SOCIETA' COOPERATIVA, il quale, nell'istanza volta alla concessione del finanziamento ha dichiarato consapevolmente un numero di giornate di navigazione superiore a quello reale, ha tratto in inganno l'Amministrazione consentendo alla compagine in parola di incassare la menzionata sovvenzione in modo del tutto indebito.

Soffermandosi sul versante del requisito soggettivo, dagli atti di causa emerge infatti in maniera palese un comportamento del predetto PIGA caratterizzato dal dolo di natura contrattuale; nel corso degli anni la

giurisprudenza della Corte dei Conti (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 18/QM/1996, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 351 del 2009, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 74 del 2017, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 1015 del 1999, Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza nr. 390 del 2004, Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, Sentenza nr. 998 del 2007, Sezione Giurisdizionale Sicilia, Sentenza nr. 1707 del 2008, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 294 del 2009, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 161 del 2011, Sezione Giurisdizionale Campania, Sentenza nr. 1397 del 2011, Sezione Giurisdizionale Toscana, Sentenza nr. 60 del 2017, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 228 del 2022) ha individuato nel giudizio di responsabilità amministrativa, che presenta un fondamento di natura contrattuale ed è caratterizzato dall'inadempimento di preesistenti doveri ed obblighi nascenti dal rapporto di servizio, la possibilità di contestare il dolo cosiddetto contrattuale o "in adimplendo"; quest'ultimo si differenzia dal dolo penale, al quale è assimilabile il dolo extracontrattuale produttivo di responsabilità aquiliana, in quanto attiene all'inadempimento di uno specifico obbligo preesistente quale ne sia la sua fonte. Il dolo cosiddetto "erariale", infatti, deve essere inteso come stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell'azione ovvero omissione "contra legem", con specifico riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative ed alle conseguenze dannose per le finanze pubbliche.

Pacifica la sussistenza del nesso eziologico, residua alla delibazione della Sezione la sola quantificazione del danno cagionato dai convenuti; in tale

direzione, questi Giudici reputano assolutamente condivisibile la puntuale ricostruzione della situazione finanziaria dedotta dalla Procura Regionale in citazione, in virtù dei precisi ed analitici dati contabili concernenti l'accreditamento della somma a beneficio della RAFFAELLA SOCIETA' COOPERATIVA a seguito della richiesta presentata il 07.04.2011. Ne deriva che il pregiudizio patrimoniale di cui devono rispondere i due convenuti, in solido tra loro in relazione all'articolo 1, comma 1-quinquies, della Legge nr. 20 del 1994, ammonta complessivamente ad Euro 10.400,63.

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna al pagamento in favore dell'Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura, a titolo di dolo, in solido tra loro, i convenuti RAFFAELLA SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante "pro tempore" Pietro PIGA, e Pietro PIGA, in proprio, per l'importo di Euro 10.400,63, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella presente fattispecie alla data del 23.07.2014 in cui è stato disposto il pagamento del contributo, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza dei convenuti e vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

al pagamento in favore dell'Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura, a titolo di dolo, in solido tra loro, i convenuti RAFFAELLA SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante "pro tempore" Pietro PIGA, e Pietro PIGA, in proprio, per l'importo di Euro 10.400,63, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 230,04, seguono la soccombenza dei convenuti e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2024.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 26/03/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)